



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 02.02.2023

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: acquisto di bandiere per esterno (Italia – Europa – Usra), asta con puntale e base per bandiere a tre per la sede USRA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. - Fornitore Artika S.a.s. di Bontempi Antonio e Giallonardo Corrado - CIG: Z7839C4497.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 3 del DL 293/1994, convertito con modificazioni nella L. 444/94, con cui si dispone la proroga degli organi scaduti, per un periodo di quarantacinque giorni;

Atteso che si rende necessario procedere all'acquisto di bandiere per esterno (Italia – Europa – Usra), asta con puntale e base per bandiere a tre per la sede USRA;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- L'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo - qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- L'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento della fornitura in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;
- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Dato atto che ai fini dell'affidamento in argomento appare possibile provvedere mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto (ODA), potendosi applicare nel caso di specie le disposizioni di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

Premesso che presso l'USRA in data 06.02.2023 avverrà una visita istituzionale da parte del Ministro della Funzione Pubblica;

Rilevata pertanto la necessità di procedere in urgenza all'acquisto del materiale in oggetto;

Individuata la ditta Artika S.a.s. di Bontempi Antonio e Giallonardo Corrado P.Iva 01737650661, Via Marisa Bellisario snc - 67100 L'Aquila che propone la fornitura del materiale sopra individuato, al prezzo complessivo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre iva al 22% pari ad € 275,00 (duecentosettantacinque/00) per un totale di € 1.525,00 (millecinquecentoventicinque/00);

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa i codici identificativi gara sono i seguenti: **CIG Z7839C4497**;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese si provvede a valere sulle risorse di cui al Contributo del Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'USRA, annualità 2023;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

Per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'acquisto di bandiere per esterno (Italia – Europa – Usra), asta con puntale e base per bandiere a tre per la sede USRA dalla ditta Artika S.a.s. di Bontempi Antonio e Giallonardo Corrado, P.Iva 01737650661, Via Marisa Bellisario snc – 67100;
2. agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di cui al Contributo del Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'USRA, annualità 2023;
3. di impegnare per il servizio di cui trattasi la somma di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre iva al 22% pari ad € 275,00 (duecentosettantacinque/00) per un totale di € 1.525,00 (millecinquecentoventicinque/00)
4. di stabilire che i codici identificativi gara sono i seguenti: **CIG Z7839C4497**;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 22 novembre 2022

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano



